



Linee guida per la segnalazione

1. Introduzione: cos'è la segnalazione e perché è importante?

L'Ilva Saronno Group si impegna per garantire la trasparenza e un elevato livello di etica aziendale. Il nostro servizio di segnalazione offre la possibilità di informare l'organizzazione su sospette irregolarità con la massima discrezione. È un importante strumento di riduzione dei rischi e contribuisce ad aumentare la fiducia nelle nostre operazioni consentendo di riconoscere e agire contro eventuali irregolarità fin dall'inizio. La segnalazione può essere effettuata in modo aperto oppure anonimo da dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori.

2. Quando effettuare una segnalazione?

Il servizio di segnalazione può essere utilizzato per informarci di seri rischi di condotte illecite che interessano individui, la nostra organizzazione, la società e/o l'ambiente.

Le questioni segnalate includono reati, irregolarità e violazioni o altre azioni che violano le leggi nazionali o dell'UE, in un contesto lavorativo. Ad esempio:

- ✓ *violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato da ciascuna delle società appartenenti all'Ilva Saronno Group a cui si riferisce la segnalazione, del Codice Etico o condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;*
- ✓ *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione Europea o nazionali nelle materie indicate nell'allegato al Decreto Legislativo n. 24/2023 (di seguito, il "Decreto"), ad esempio, appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti ecc.;*
- ✓ *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;*

- ✓ *violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza;*
- ✓ *corruzione e irregolarità finanziarie: ad esempio, tangenti, concorrenza sleale, riciclaggio di denaro, frode, conflitto di interessi;*
- ✓ *violazioni della salute e della sicurezza: ad esempio, salute e sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza dei prodotti, gravi discriminazioni, molestie (ivi comprese quelle sessuali), violazioni dei principi di pari opportunità, inclusione e parità di genere previsti dalla UNI/PdR 125:2022, nonché altre forme di abuso fisico, verbale o digitale contrarie alla legge, al Codice Etico o alle politiche aziendali;*
- ✓ *violazioni ambientali: ad esempio, trattamento illegale di rifiuti pericolosi;*
- ✓ *violazioni della privacy: ad esempio, uso improprio dei dati personali.*

Per questioni legate all'insoddisfazione sul luogo di lavoro o problemi correlati, i dipendenti (e qualsiasi altra parte interessata) devono contattare il proprio supervisore o responsabile, poiché queste questioni non possono essere comunicate mediante il canale di segnalazione descritto nelle presenti Linee guida né indagate nell'ambito della segnalazione.

La persona che effettua la segnalazione non deve necessariamente avere elementi probatori che comprovino i suoi sospetti. Tuttavia, la segnalazione deliberata di informazioni false o in malafede è proibita. L'abuso del servizio di segnalazione costituisce una seria violazione disciplinare.

3. Come effettuare una segnalazione?

Per effettuare una segnalazione è necessario inviare un messaggio in forma scritta, anche in via anonima, al team addetto alla gestione delle segnalazioni, attraverso il canale di segnalazione accessibile al link **Centro segnalazioni WhistleB**.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale mediante il sistema automatico di risposta vocale interattiva IVR ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, da fissarsi entro un termine ragionevole, con il team addetto alla gestione delle segnalazioni.

Il suddetto canale di segnalazione, nonché la relativa gestione, in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del Decreto è condiviso con le altre società appartenenti all'Ilva Saronno Group. Tutti i messaggi ricevuti saranno gestiti in maniera riservata. Il canale di segnalazione è fornito da WhistleB, un fornitore di servizi esterno. Tutti i messaggi sono crittografati. Per garantire l'anonimato della persona che invia un messaggio, WhistleB elimina tutti i metadati, inclusi gli indirizzi IP. La persona che invia il messaggio in modalità anonima resta tale anche nelle comunicazioni successive con i destinatari responsabili della segnalazione.

4. Il processo di indagine

IL TEAM ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'accesso ai messaggi ricevuti attraverso il canale di comunicazione delle segnalazioni è limitato ai soggetti appositamente nominati, dotati dei requisiti e delle competenze necessarie per gestire i casi di segnalazione. Le loro azioni sono registrate e gestite in modo riservato. Ove necessario, nel processo di indagine è possibile avvalersi di soggetti che possono contribuire con le loro competenze, previo consenso dell'informatore nel caso in cui l'identità del segnalante venga rivelata. Queste persone possono accedere a dati pertinenti e sono tenute a preservarne la riservatezza.

Le segnalazioni possono essere inviate al team addetto alla gestione delle segnalazioni composto dai responsabili delle funzioni di gruppo Risorse Umane e Internal Audit.

RICEZIONE DI UN MESSAGGIO

Al ricevimento di un messaggio, il team addetto alla gestione delle segnalazioni decide se accettare o rifiutare il messaggio. Se il messaggio è accettato, si adottano misure appropriate per avviare l'indagine, per la descrizione delle quali si rimanda alla sezione Indagine.

Il segnalante riceverà una conferma della ricezione della segnalazione entro 7 giorni.

Il team addetto alla gestione delle segnalazioni può non indagare sulla condotta illecita segnalata se:

- ✓ la presunta condotta non è segnalabile in base alle presenti Linee guida per la segnalazione;
- ✓ la segnalazione non è stata effettuata in buona fede o è calunniosa;
- ✓ la segnalazione non contiene informazioni sufficienti per consentire ulteriori indagini;
- ✓ l'oggetto del messaggio è già stato risolto.

Se un messaggio include questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee guida per la segnalazione, il team addetto alla gestione delle segnalazioni fornirà informazioni appropriate al segnalante.

Il team addetto alla gestione delle segnalazioni invierà un riscontro entro 3 mesi a partire dalla data di ricezione della segnalazione.

Il portale prevede un'area riservata a cui il segnalante può accedere per verificare l'andamento della propria segnalazione e per interagire con il team addetto alla gestione delle segnalazioni. È fondamentale che il segnalante conservi in maniera riservata l'ID della segnalazione e la password fornita dalla piattaforma per accedere a tale area.

INDAGINE

Tutti i messaggi vengono trattati con serietà e in conformità alle presenti Linee guida per la segnalazione.

- ✓ Nessun membro del team addetto alla gestione delle segnalazioni, o chiunque prenda parte al processo di indagine, tenterà di identificare il segnalante.
- ✓ Il team addetto alla gestione delle segnalazioni potrà, ove necessario, inviare domande di *follow-up* attraverso il canale di comunicazioni anonime.
- ✓ Nessuno che possa essere coinvolto o collegato al sospetto potrà indagare sulla presunta condotta illecita.
- ✓ I messaggi di segnalazione vengono gestiti in modo riservato dalle parti coinvolte.
- ✓ Su consenso del segnalante possono essere incluse nell'indagine competenze aziendali o esterne.
- ✓ In caso di segnalazione rilevante ex D.Lgs. 231/2001 (perché, a titolo esemplificativo, avente ad oggetto una violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico, ovvero un illecito previsto dal D. Lgs. n. 231/2001), il team addetto alla gestione delle segnalazioni informa l'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle analisi e sulle evidenze raccolte; l'OdV concorre alla determinazione delle azioni che si intendono intraprendere e alle decisioni circa il seguito da dare alla segnalazione.
- ✓ A seconda dell'oggetto della segnalazione e della violazione riscontrata, il team addetto alla gestione delle segnalazioni sottopone i risultati alla funzione competente e/o agli organi sociali, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti.
- ✓ Qualora la segnalazione abbia ad oggetto episodi di molestie, discriminazione o altre condotte rilevanti ai fini delle politiche aziendali in materia di parità di genere, il Team addetto alla gestione delle segnalazioni informa il Comitato Guida per la Parità di Genere sull'andamento delle analisi e sulle evidenze raccolte, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

5. Protezione e *privacy*

PROTEZIONE DEI SEGNALANTI

Una persona che esprime un sospetto o un timore in buona fede in base alle presenti Linee guida non rischierà di perdere il lavoro o di essere soggetta a sanzioni o svantaggi personali conseguenti. Non importa se il segnalante è in errore, a condizione che agisca in buona fede.

Tenuto conto della *privacy* dei soggetti oggetto delle accuse e di eventuali altre questioni di riservatezza, un segnalante sarà informato dei risultati dell'indagine sulle accuse e delle azioni

intraprese dal team addetto alla gestione delle segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e le eventuali misure adottate al termine dell'indagine.

Nei casi di presunti illeciti penali, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

▪ **tutela della riservatezza**

È fatto obbligo per tutti i soggetti che ricevono e gestiscono le segnalazioni tutelare la riservatezza dei segnalanti, delle persone coinvolte, dei facilitatori e di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il trattamento di tali elementi va improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora - per ragioni istruttorie - altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Il Decreto disciplina i casi in cui può rendersi necessario rivelare l'identità del segnalante, esclusivamente previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della richiesta e consenso del segnalante stesso.

▪ **divieto di ritorsione**

Il segnalante gode delle tutele previste all'art. 17 del Decreto per eventuali misure ritorsive o azioni discriminatorie o comportamento comunque sleale, diretto o indiretto, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante e dei soggetti a lui collegati in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione. Affinché si possa configurare una ritorsione e si possa beneficiare della protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito.

La protezione è garantita anche al segnalante anonimo che venga successivamente identificato.

La protezione da ritorsioni e le altre misure di tutela previste dal Capo III del Decreto sono estese, oltre che al segnalante, anche a:

- ✓ facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);

- ✓ persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante ovvero enti presso i quali il segnalante lavora o, ancora, enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi commette ritorsioni, nonché qualora venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla ovvero che è stato violato l'obbligo di riservatezza.

Sono previste altresì sanzioni nei confronti del segnalante, comminabili anche da ANAC nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. La società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente servizio di segnalazione raccoglie i dati personali relativi al soggetto specificato all'interno di un messaggio, al mittente del messaggio (se quest'ultimo non viene inviato in modo anonimo) e a qualsiasi altro soggetto terzo interessato, al fine di svolgere le indagini necessarie per accertare le condotte e i comportamenti illeciti segnalati e che violano il nostro codice di condotta o i regolamenti interni. Il trattamento si basa su obblighi di legge e sul legittimo interesse del c.d. titolare del trattamento di prevenire eventuali danni alla reputazione e di promuovere attività aziendali improntate all'etica. La descrizione e i fatti forniti per il presente trattamento sono riservati ai soli soggetti preposti e alle persone autorizzate che gestiscono le informazioni in modo del tutto riservato. L'utente ha il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica e l'opposizione, nonché il trattamento limitato dei suoi dati personali in base alle normative locali in materia di trattamento dei dati personali. Tali diritti sono soggetti a eventuali misure di tutela primarie, necessarie per prevenire la distruzione di prove o altri ostacoli alla lavorazione e alle indagini sul caso. Tutti i dati sono archiviati all'interno dell'UE. Per qualsiasi domanda o per reclami, contattare il dipartimento di Internal Audit.

CANCELLAZIONE DEI DATI

I dati personali inclusi nei messaggi di segnalazione e nella documentazione delle indagini vengono cancellati al completamento dell'indagine, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario conservare i dati personali nel rispetto delle leggi applicabili. La cancellazione definitiva avviene 30 giorni dopo il completamento dell'indagine. La documentazione relativa alle indagini e i messaggi del segnalante archiviati vengono anonimizzati nel rispetto del GDPR e non includono

dati personali attraverso i quali sia possibile identificare direttamente o indirettamente determinati soggetti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

ILLVA SARONNO HOLDING S.p.A., via Archimede, 243 – 21047 Saronno (VA), Italia.

Contatti:

- Tel.: (0039)-02-96765.1
- E-mail: info@disaronno.com

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

WhistleB Whistleblowing Centre Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stoccolma), responsabile dell'applicazione per il servizio di segnalazione, incluso il trattamento dei dati crittografati come i messaggi. Né WhistleB né qualsiasi altro fornitore secondario può decifrare e leggere i messaggi. Allo stesso modo, né WhistleB né qualsiasi altro fornitore secondario ha accesso ai contenuti leggibili.

6. Il canale di segnalazione esterno

È istituito presso ANAC un canale di segnalazione esterno, mediante il quale il segnalante può effettuare una segnalazione al ricorrere di determinate condizioni:

- ✓ il canale di segnalazione interna sopra descritto non sia attivo o, ancorché attivo, non è conforme alle previsioni del Decreto;
- ✓ il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si rinvia alla specifica sezione del sito web di ANAC per ulteriori dettagli.